

CONSORZIO OLIVICOLTORI DI MALCESINE SUL GARDA

REGOLAMENTO INTERNO

1. FUNZIONAMENTO E MOLITURA

A) Conferimento del prodotto per molitura:

Il consorziato deve conferire al Consorzio tutto il proprio prodotto e deve impegnarsi a mantenere la migliore qualità del medesimo. Il Consorzio provvederà, tramite i suoi organi collegiali, a promuovere e stimolare con azioni adeguate il raggiungimento della qualità ottimale. Il consorziato deve conferire per la molitura il prodotto fresco, per quanto possibile defogliato, privo di corpi estranei tali da non danneggiare il macchinario, e non fermentato. Qualora, a seguito di calamità naturali o in conseguenza di alterazioni della produzione dovuta ad attacchi infestanti, l'olio prodotto, che non avesse le qualità peculiari dell'extra vergine, dovrà essere ritirato personalmente dal Consorzio o in alternativa dovrà essere conservato in contenitore a parte e tenuto a disposizione per una commercializzazione adeguata alla qualità del prodotto. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà di anno in anno il periodo di inizio molitura e gli orari giornalieri per la consegna del prodotto. Le partite di oliva di peso inferiore ai 400 kg saranno raggruppate e macinate assieme ad altre in modo da arrivare a una partita di almeno 400 kg. Il capomacchina e l'addetto alla molitura saranno direttamente responsabili di giudicare le olive da raggruppare, in modo da rispettare la fascia altimetrica, il Comune di produzione, le caratteristiche di maturazione e salute delle olive.

In presenza di olive provenienti da non consorziati, queste verranno macinate in base alla zona di provenienza e, se necessario per la salvaguardia della specificità del nostro prodotto, l'olio verrà separato.

B) Molitura di olive di non consorzisti:

Il C.d.A. potrà decidere con apposita delibera da adottarsi di anno in anno, di procedere alla molitura di olive anche di olivicoltori non consorziati, purché provenienti dalle zone in cui opera il Consorzio e purché si rispettino le norme previste dal presente regolamento. In tal caso il prezzo di molitura dovrà essere congruamente maggiorato. Nell'esercizio di tale facoltà il C.D.A. non potrà prescindere dalla priorità da riservare alla molitura delle olive dei soci.

C) Ritiro del prodotto:

L'olio prodotto dalla molitura può rimanere in deposito presso il Consorzio. Il consorziato deve decidere, e ritirare, entro il 31 Gennaio di ogni anno il quantitativo di olio di cui abbisogna per il consumo familiare nonché la quantità di prodotto che destina alla vendita collettiva. La scorta massima in giacenza presso il consorzio non potrà essere superiore, per ogni socio, a Kg. 70 di olio. La giacenza di che trattasi dovrà essere eliminata entro il termine della campagna olearia successiva. E' consentito alle comunioni ereditarie di mantenere una giacenza di olio, nei citati limiti temporali, di Kg. 70 per ogni membro della comunione

D) Sanzioni:

Per eventuali violazioni alle norme di cui all'art. 6 dello Statuto il C.d.A. potrà irrogare le seguenti sanzioni:

€ 100,00 per la mancata comunicazione della variazione delle piante di olivo;

da € 200,00 ad € 500,00 per la mancata comunicazione delle altre variazioni.

La quantificazione della sanzione in base alla gradualità sopra prevista avverrà, su decisione del C.d.A., tenendo conto della quantità e delle difficoltà operative ed

amministrative connesse alla violazione. In caso di inadempimento del socio in riferimento al pagamento della sanzione, il C.d.A. è facoltizzato a rivalersi sul prodotto giacente dello stesso, prendendo come base di valutazione il prezzo dell'olio deliberato per la vendita collettiva per l'anno cui l'infrazione si riferisce.

E) Vendita collettiva:

L'olio destinato alla vendita collettiva sarà ceduto a cura del Consiglio di Amministrazione, che ne incasserà il corrispettivo. Il Prezzo di vendita di tale prodotto viene stabilito ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione sulla base dei prezzi di mercato. Il consorzio si impegna a pagare le spese di imbottigliamento annesse e connesse con il medesimo - di vendita allo spaccio - la mano d'opera relativa e quant'altro direttamente afferente la commercializzazione

Le modalità di liquidazione saranno stabilite e la stessa sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa del Consorzio.

F) Imbottigliamento:

L'imbottigliamento avviene secondo le disposizioni di legge.

G) Accesso del consorzio ai locali del Consorzio:

Il consorzio può accedere nei locali del Consorzio il giorno fissato dal Consiglio di Amministrazione ed egli dovrà essere accompagnato dal responsabile incaricato. Tale accesso può avvenire per motivi amministrativi e/o per il ritiro o la vendita del proprio prodotto. La vendita del proprio prodotto depositato nei locali del Consorzio dovrà avvenire alla sua presenza ed è quindi vietata qualsiasi altra forma.

Il consorzio è responsabile sotto ogni aspetto della vendita da lui direttamente effettuata, con pieno esonero di responsabilità in capo al Consorzio ed ai suoi organi collegiali.

H) Spaccio:

Lo spaccio provvede alla commercializzazione al minuto dell'olio della "vendita collettiva" al prezzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il Prodotto dovrà essere ceduto imbottigliato osservando le norme di legge.

In alternativa il C.d.A. è comunque autorizzato a procedere alla vendita dell'olio sia all'ingrosso che al minuto anche tramite rivenditori esclusivi e/o autorizzati.

I) Stagionali per la molitura:

La mano d'opera necessaria per la molitura dovrà essere reperita fra i consorziati e/o figli dei consorziati, previa regolare domanda da parte degli interessati purché in possesso dei requisiti necessari. Nel caso di domande insufficienti potrà essere reperita anche al di fuori della compagine societaria. La loro utilizzazione sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dal contratto Nazionale di Lavoro della Categoria.

L) Molitura da parte di affittuari di fondi agricoli:

Gli affittuari di fondi olivicoli siti nel Comune di Malcesine potranno usufruire del servizio di molitura presso il Consorzio.

Tale facoltà è concessa solo a coloro che hanno in corso contratti di affitto e/o comodato aventi per oggetto fondi olivicoli di proprietà dei consorziati del Consorzio, che continueranno, però, a rimanere iscritti nel libro consorziati, quali consorziati effettivi. La possibilità di cui al primo comma sarà soggetta, previa verifica del possesso dei necessari requisiti e su specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, il quale determinerà il compenso dovuto a fronte della trasformazione eseguita. Il richiedente dovrà impegnarsi a rispettare le norme del Regolamento in ordine alle caratteristiche del prodotto e al funzionamento del servizio di che trattasi.

2. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE SOCIALI

Nuovi consorziati:

Il numero delle quote da assegnare al nuovo consorziato verrà determinato con delibera del C.d.A., tenuto conto delle stime effettuate anche tramite una apposita commissione incaricata dallo stesso.

Dovranno essere prese in considerazione le piante produttive possedute in relazione alla appartenenza a due ben distinte fasce altimetriche di produzione, che sono delineate dalla mappa allegata al presente regolamento.

Per gli oliveti della zona A verrà assegnata una quota sociale ogni 8 piante di olivo produttive.

Per gli oliveti della zona B verrà assegnata una quota sociale ogni 10 piante di olivo produttive.

Periodicamente il C.d.A. potrà procedere ad una revisione delle quote possedute in relazione alla eventuale successiva variazione della situazione produttiva dei terreni dei consorziati.

3. ALTRI SERVIZI PER IL SOCIO

Il consorziato, per la compilazione della modulistica inerente alla produzione dell'olio di oliva, (pratiche aiuto alla produzione ecc.), potrà avvalersi della collaborazione del Consorzio. In presenza di adempimenti di particolare importanza e difficoltosi, il Consorzio potrà chiedere al consorziato un contributo a titolo di rimborso spese. Si precisa che tale collaborazione da parte degli organi del Consorzio, sarà meramente esecutiva, con conseguente esonero degli stessi da qualsiasi responsabilità in ordine ai dati ed al contenuto delle denunce e/o della modulistica da predisporre e da presentare.

Il testo del presente regolamento è stato approvato dalla Assemblea dei soci del 27/06/2010.